


I medici devono compilare in tutte le sue parti il modello scaricabile dal sito dell'INAIL cliccando all'indirizzo:

<http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/modulo%20139%20DM%2011dic%202009%20con%20legende.pdf>

oppure

<http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/modulo%20139%20DM%2011dic%202009%20con%20legende.xls>

e spedirlo alle Direzioni provinciali del Lavoro, alle ASL e alle Sedi INAIL, queste ultime ai fini dell'implementazione del Registro.



Per informazioni: [veneto@inail.it](mailto:veneto@inail.it)

## REGISTRO NAZIONALE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI (RNMP)



L'RNMP istituito dall'art. 10 del D.lgs 38/2000 presso la Banca Dati dell'INAIL è un osservatorio nel quale confluiscono le principali informazioni sulle Malattie di cui all'elenco previsto dell'art. 139 DPR 1124/1965 (TU) che ha valore conoscitivo-epidemiologico con finalità preventive.

### Finalità del Registro:

costituire un unico "punto" centrale di organica e facilmente accessibile raccolta di informazioni sulle caratteristiche e dimensioni del fenomeno tecnopatico nel suo complesso, allo scopo di:

- Analizzare, a fini prevenzionali, di vigilanza, scientifico-epidemiologici ed assicurativi, l'andamento delle patologie di certa, probabile o possibile origine lavorativa;
- Aggiornare tempestivamente il predetto elenco delle malattie professionali;
- Aggiornare tempestivamente le tabelle delle malattie con presunzione legale dell'origine professionale (artt. 3 e 211 TU);
- Evidenziare le malattie professionali che non vengono denunciate all'Istituto assicuratore e che determinano il fenomeno delle malattie perdute e sconosciute, al fine di valutare le eventuali opportune iniziative a tutela dei lavoratori



**Ogni medico**, compreso il medico INAIL che riconosca l'esistenza di una delle malattie indicate nell'elenco approvato con il DM 24/01/2008, aggiornato con il DM 11 dicembre 2009 è obbligato ad effettuare la "**denuncia-segnalazione**", anche se il lavoratore che ne è affetto non è soggetto alla tutela INAIL ed anche senza la sua espressa volontà.

L'omessa denuncia-segnalazione comporta sanzione penale ai sensi dell'art.139 TU e successive modifiche e integrazioni.